



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CONCESSIONE DI SPECCHIO
ACQUEO PER LA REALIZZAZIONE,
L'USO E GESTIONE DI ORMEGGI LUNGO
IL CANALE MORERI PROSPICIENTE
VALLE COVE (AMBITO M2 PR PORTI)**

Adottato con deliberazione consiliare n.20 dd. 25 maggio 2004.

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione della concessione di specchio acqueo comunale lungo il Canale Moreri prospiciente Valle Cove (AMBITO M2 Piano Regolatore dei Porti) p.c. 202/1050 F.M.34 P.T. 10053 c.t.12 del C.C. di Grado.
2. Lo specchio acqueo sarà concesso esclusivamente ad Associazioni di cittadini senza scopo di lucro per la realizzazione, l'uso e la gestione di pontili per cittadini residenti, aventi le caratteristiche tipologiche stabilite dal Piano Regolatore dei Porti. I singoli soci delle Associazioni non dovranno essere titolari di altro posto barca.
3. Per i cittadini residenti si intende anche quelli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Grado residenti all'estero per motivi di lavoro e/o di studio (A.I.R.E.) e proprietari di alloggio idoneo all'abitazione del proprio nucleo familiare nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2

1. L'approdo e l'ormeggio, di lunghezza mt.8,00 e larghezza mt.2,50, viene consentito per imbarcazioni che non superino tali dimensioni.

Art. 3

1. La concessione dello specchio acqueo avrà durata di anni 9, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo, previa richiesta scritta entro 6 mesi prima della data di scadenza.
2. L'assegnazione della concessione alle Associazioni sarà disposta con provvedimento del Responsabile Settore Affari Amministrativi sulla base di apposita graduatoria delle domande pervenute.
3. Alla scadenza della concessione verranno verificati i requisiti richiesti all'atto della assegnazione alle Associazioni; in caso di perdita del requisito della residenza o della cancellazione dai registri A.I.R.E. di parte di uno o più componenti dell'Associazione l'ormeggio dovrà essere assegnato ad altro/i cittadino/i residente/i nel Comune di Grado appartenente/i all' Associazione concessionaria.

Art. 4

1. Le domande di concessione dello specchio acqueo da parte delle Associazioni, dovranno essere presentate al Comune entro il termine che sarà stabilito da apposito bando di concorso.
2. Alle domande per partecipare alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'Associazione;
 - copia dello Statuto dell'Associazione;
 - elenco nominativi dei soci a cui destinare i posti barca.
3. Le Associazioni dovranno presentare domanda a firma del Presidente dell'Associazione nei termini previsti dal bando di gara ed essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Si procederà al sorteggio, tra tutte le Associazioni che hanno presentato domanda, in seduta pubblica. Al primo sorteggiato spetterà lo specchio acqueo proseguendo da ponente a levante. Ai successivi si proseguirà ad assegnare lo specchio acqueo proseguendo da ponente a levante. La concessione verrà assegnata alle Associazioni in proporzione agli iscritti alle stesse, aventi diritto al posto barca.
5. Qualora una o più delle Associazioni non provvedessero a realizzare i pontili nei termini stabiliti dal bando di concorso, si provvederà ad assegnare lo specchio acqueo alle altre Associazioni sorteggiate in modo proporzionale agli iscritti.

Art. 5

Le Associazioni assegnatarie dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- le imbarcazioni dei soci non potranno avere dimensioni superiori a quelle indicate all'art.2;
- pagamento con cadenza annuale del canone di concessione;
- non cedere ad altri, né in tutto né in parte, e non destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione;
- comunicare al Settore Affari Amministrativi eventuali cambiamenti dei soci e del Presidente dell'Associazione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei pontili una volta realizzati;
- mantenere efficiente lo specchio acqueo concesso per la regolare navigazione delle imbarcazioni;
- osservazione scrupolosa da parte di ogni singolo assegnatario delle norme del Codice di Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione nonché tutte le norme in materia per evitare gli abbordi in mare.

Le Associazioni sono responsabili per le infrazioni alle norme di legge o di regolamento in materia di navigazione.

Art. 6

1. La concessione viene assentita alle Associazioni verso la corresponsione del canone annuo deliberato dalla Giunta Comunale, che sarà determinato anche previa valutazione degli investimenti che le Associazioni avranno effettuato per la realizzazione delle opere. Il canone potrà essere aggiornato in caso di entrata in vigore di nuova normativa in materia,

Art. 7

1. I soci delle Associazioni concessionarie dello specchio acqueo devono:
 - a) essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle imbarcazioni da diporto;
 - b) evitare lo spargimento e la fuoriuscita di oli e carburante nello specchio acqueo e sulla banchina.
 - c) controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature prima di iniziare la manovra di navigazione.
2. E' tassativamente vietato:
 - a) approdare a velocità superiore a 3 nodi orari, gettare rifiuti solidi o liquidi nello specchio acqueo, svolgere attività o tenere comportamenti che possano arrecare danno alla struttura od a terzi, o disturbo alla quiete pubblica, al decoro e all'uso collettivo della banchina con l'ingombro di materiali e attrezzature di qualsiasi natura.
 - b) subconcedere a terzi l'ormeggio, pena la decadenza della concessione assentita all'Associazione di appartenenza, fatta eccezione per il solo caso di trasferimento ereditario dell'imbarcazione a parenti fino al 3° grado, purché l'erede posseda i requisiti di cui all'art.1 e non sia titolare di altro posto barca. Il Presidente dell'Associazione dovrà comunicare il subingresso entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni suindicate al Settore Affari Amministrativi.

Art. 8

1. Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso per assicurare il rispetto del presente Regolamento.

Art. 9

1. In caso di accertati abusi od inosservanze in genere nonché di mancato pagamento del canone di concessione, il Comune, previa diffida, potrà revocare la concessione dello specchio acqueo.
2. Alla scadenza della concessione ed in tutti i casi di decadenza o revoca contemplati nel presente Regolamento, i pontili entreranno gratuitamente a far parte del Patrimonio Comunale, senza che le Associazioni possano pretendere alcun risarcimento di danni od indennizzo di sorta.

Art. 10

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.